

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021

PER RICHIEDERE L'ANF, OCCORRE SAPERE CHE:

L'assegno è una prestazione assistenziale, su istanza di parte, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti.

I dipendenti pubblici dei comparti Ministeri e Scuola ricevono tale sostegno dal MEF presentando la domanda (redatta su apposito modulo diverso da quello dell'INPS che invece vale solo per il settore privato), per il tramite dei propri Uffici di Servizio e Segreterie Scolastiche, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato.
La domanda deve essere corredata dai documenti d'identità di ogni sottoscrittore.

- Viene corrisposto fino al 18° anno di età;
- Il **nucleo familiare** è composto dai **coniugi**, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai **figli** ed **equiparati** minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità del 100%);
- Nel caso di nuclei monoparentali (genitori non sposati, separati/divorziati) il diritto spetta al genitore convivente con il minore salvo diverso accordo fra le parti:
 - In caso di **separazione legale o divorzio**, qualora la sentenza non disciplini il diritto, questo spetta al genitore affidatario; se l'affido è condiviso, l'assegno può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore purchè ci sia accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il diritto spetta al genitore convivente e verranno attivati i controlli per evitare corresponsioni duplici.
 - In caso di coppie di fatto: il diritto spetta al genitore convivente ma può essere attribuito anche al genitore non convivente per accordo fra le parti. In ogni caso, il genitore che vi rinuncia deve dichiarare di non aver presentato analoga richiesta al proprio datore di lavoro.
 Per effetto della L. 76/2016, Il richiedente "celibe/nubile" è tenuto a specificare se ha stipulato un CONTRATTO di convivenza volto a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. In caso affermativo è necessario

NB lo stato civile "separato/divorziato" o "celibe/nubile" va compilato con riferimento alla maternità/paternità per cui se una persona è separata con figli avuti da una successiva relazione o convivenza di fatto, non deve indicare il campo "separato/divorziato" ma "celibe/nubile".

- ogni nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno richiesto, alternativamente, dall'uno o dall'altro genitore. Il genitore non richiedente deve, dichiarare che per il periodo ed i minori in questione, non si è avvalso e non intende avvalersi di analogo trattamento di famiglia. Detta dichiarazione non serve nei casi di mancato riconoscimento paterno, in presenza di un provvedimento di affido esclusivo, una sentenza che attribuisca espressamente il diritto.
- Gli ascendenti non possono essere inclusi nel nucleo.

indicare i redditi di entrambi i genitori.

- I collaterali (fratelli, sorelle e nipoti) possono essere inclusi solo se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti o se formalmente affidati dai competenti organi di legge.
- I discendenti di 2° in linea retta (**nipoti**) possono essere posti a carico degli ascendenti di 2° (**nonni**) se è accertabile la condizione di non autosufficienza economica dei minori e di **inoccupazione** degli ascendenti di 1° (genitori);
- Famiglie numerose (almeno 04 figli): il diritto all'attribuzione dell'assegno è elevabile a 21 anni sotto le seguenti condizioni: Il figlio maggiore deve avere età inferiore a 26 anni; deve essere attestata (con dichiarazione sostitutiva o allegando a comprova idonea documentazione), la condizione di studente o apprendista. Eventuali redditi percepiti dai figli vanno dichiarati e inclusi nel cumulo familiare.
- Inabilità/invalidità: la maggiorazione tabellare viene riconosciuta ai minorenni in situazione difficoltà persistenti (ma inferiori al 100%) a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età; situazione attesta con Verbale della Commissione



Medica Sanitaria. La maggiorazione può essere riconosciuta anche ai **maggiorenni** ma solo se la **riduzione della capacità lavorativa** è del **100**%.

- la domanda di attribuzione dell'assegno deve essere ripresentata ogni anno con decorrenza da luglio a giugno dell'anno successivo. Ogni variazione che comporti la rideterminazione o cessazione dell'importo dell'assegno (es. separazione, nascita figli etc) deve essere comunicata entro 30 gg dalla manifestazione.
- in caso di redditi di diversa natura, il diritto alla percezione spetta solo se la somma dei redditi derivante da lavoro dipendente è pari almeno al 70% del totale dei redditi familiari.
- I compensi sportivi o altri redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva o tassazione separata, vanno dichiarati con le modalità indicate nel modulo.
- I redditi prodotti all'estero (siano essi da lavoro o da capitale quali ad es. investimenti finanziari o patrimoniali), vanno dichiarati.
- il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni.

Veridicità delle dichiarazioni rese:

sottoscrivendo la domanda, il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato. Qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente ossia la decadenza dal beneficio economico e finanche conseguenze civili e penali.

In questo senso il fatto di allegare, anche se non richieste, copia delle dichiarazioni fiscali e delle Cerificazioni Uniche dei redditi verrà interpretato, in caso di riscontro di omissioni o altre differenze, come attestazione di buona fede.

Ricordato che <u>ogni dipendente deve fare riferimento al proprio Ufficio di Servizio o Segreteria Scolastica</u> che rivolgeranno ogni richiesta di chiarimento al nostro ufficio competente, La Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia è a disposizione per chiarimenti e informazioni in materia ai seguenti contatti <u>rgs.rps.re@mef.gov.it</u> – tel. 0522 748 911.

Il Direttore RTS d.ssa Adalgisa Irlando



QUADRO "DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO"

TUTTTI I REDDITI (NON SOLO QUELLI DA LAVORO) DEVONO ESSERE DICHIARATI.

Ad eccezione, esclusivamente di:

- TFR: trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati (ANF, AF etc.) dovuti per legge;
- le **rendite vitalizie** erogate dall'**INAIL**¹, le **pensioni di guerra**, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le **indennità di accompagnamento** agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- Indennità di frequenza per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione e guadagni (CIG) riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- gli assegni di mantenimento dei figli.

DEFINIZIONE DEI REDDITI DA INSERIRE A PAG. 2 DEL MODULO ANF:

	redditi	dichiarante	O
	redditi da lavoro dipendente e assimilati		
	redditi a tassazione separata		
3) (altri redditi		
4) [edditi esenti		

1) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI:

ai sensi dell'art. 49 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) si tratta di "redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro...".

La categoria ricomprende anche i redditi assimilati così come definiti all'art. 50 del TUIR medesimo.

Dove si trovano:		
730-3	Rigo n. 4 "redditi di lavoro dipendente e assimilati"	
UNICO	Quadro RC	
Certificazione Unica (solo per chi non ha	p.ti 1,2,3,4,5,481,496 e 497	
presentato la dichiarazione fiscale):		

NB: Le indennità di disoccupazione (es. NASpi) vanno comunicate in aggiunta ai redditi da lavoro.

2) REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA:

sono redditi percepiti una tantum (o comunque non periodicamente) che derivano sempre da lavoro dipendente maturati nell'anno precedente a quello di liquidazione; ad es.i premi di produttività, gli incentivi o premi aziendali:



¹ Fanno eccezione gli indennizzi INAIL per invalidità compresa fra il 6% e il 16% che vanno, invece, dichiarate.

Dove si trovano:		
Certificazione Unica 2020 (redditi 2019)	voce "compensi arretrati" di cui ai p.ti 511 e 512 o	
	alla voce "premi aziendali"	
Unico	Quadro RM es plusvalenze	

3) ALTRI REDDITI:

si tratta di rendite da terreni e/o fabbricati, redditi da lavoro autonomo o da impresa, redditi assoggettati a ritenuta sostitutiva o ad altra ritenuta diversa dall'IRPEF come ad esempio la cedolare secca.

REDDITI FONDIARI: rendite catastali rivalutate di fabbricati e terreni; cedolare secca etc..

Dove si trovano:		
730-3	Righi 1,2,3,5,6,7 e 147, 148	
Unico	- Quadri RA e RB	
	- Il valore della cedolare secca è indicato nel quadro RB	
	- RN 50 "Altri redditi"	

REDDITI DA LAVORO AUTONOMO/IMPRESA (comprese le partecipazioni):

Dove si trovano:	
Unico	Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RL, RT, LM

NB:

- **PERDITE D'IMPRESA**: le perdite d'impresa relative ad anni precedenti non possono essere portate in detrazione del reddito anno corrente così come le perdite in corso d'anno non possono essere portate in detrazione di altre tipologie di reddito del nucleo familiare.
- LM: i redditi derivanti dai "regimi forfetari" e desunti da questo quadro vanno aggiunti alle risultanze di cui al rigo RN1

4) REDDITI ESENTI:

rientrano in questa categoria redditi che non hanno natura di lavoro dipendente.

Si tratta di redditi non assoggettati a IRPEF oppure assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o altra forma d'imposta sostitutiva. Sono attestati da Certificazione Unica e se raggiungono un importo complessivo superiore a € 1.032,91 vanno dichiarati.

Si tratta ad esempio di:

- compensi da associazioni sportive o musicali;
- assicurazioni sulla vita liquidate nel periodo di riferimento
- redditi prodotti all'estero ma che in italia sarebbero assoggettabili ad IRPEF
- redditi di natura risarcitoria o assistenziale con particolari finalità sociali. come **pensioni d'invalidità INPS**; **assegno mensile INPS** per invalidità inferiore al 100%, **indennizzi INAIL** per danno alla salute;
- borse di studio;
- indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese;
- prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente come provvigioni per la vendita porta a porta etc.
- interessi su titoli dello stato, dividendi, obbligazioni o azioni.
- Plusvalenze a vario titolo.

NB: I COMPENSI PER ATTIVITTA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON HANNO NATURA DI LAVORO DIPENDENTE E NON SONO NEPPURE AD ESSO ASSIMILABILI. SE, ASSOMMATI AGLI "ALTRI REDDITI" SUPERANO IL 30% DEL TOTALE, L'ASSEGNO NON SPETTA.

